

1D 16868



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO  
66/FL

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE  
Liquidazione n. 1687-1688 Atto n. 131R-88 del 2019  
Impegno assunto Cap. 131R-88 del 2019  
Provvedimento 10/6/19 M.

DECRETO DIRIGENZIALE N. 138/DA del 13 MAR 2019

## IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 210 del 29/12/2014 - Matafù Carmelo. Giudizio di opposizione all'esecuzione Cas/Guerrera Enrico. – Tribunale di Messina R.G. 1697/13.

### Premesso:

Che è stato conferito all'avv. Matafù Carmelo, l'incarico di proporre opposizione alla procedura esecutiva promossa dal sig. Guerrera Enrico dinanzi al Tribunale di Messina;

Che con decreto dirigenziale n° 748 del 24/04/2014 ex n° 1080 del 08/07/2013, si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap.131, impegno n° 1126/14, reimp. n° 1155/18 per l'importo di € 990,00 oltre IVA;

Che l'opposizione all'esecuzione si è conclusa con Ordinanza R.G. n° 1697 che si allega;

Considerato che l'avv. Matafù Carmelo, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura n° 216 del 30/12/2014 per l'importo di, € 990,00 oltre IVA;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura n° 210 del 29/12/2014 che si allega in copia, dell'importo di € 990,00 oltre IVA, all'avv. Matafù Carmelo nato a Librizzi il 30/09/57 c.f. MTFCML57P30E571C e domiciliato in Viale S. Martino, 146 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT31I0521616502000000110388;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso  
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Minaldi

Tribunale di Messina  
Ufficio delle esecuzioni civili  
Il G.O.E.

Letti gli atti, esaminato l'atto di opposizione all'esecuzione con il quale l'esecutato C.A.S., Consorzio per le Autostrade Siciliane, eccepisce l'ineseguibilità della sentenza posta a fondamento della procedura esecutiva, per carenza del requisito della liquidità del diritto azionato, scioglie la riserva osservando quanto segue.

Sebbene in sentenza non sia indicato l'esatto importo della somma dovuta alla creditrice esecutante, tuttavia la stessa sentenza indica i criteri di calcolo e gli elementi per rendere determinabili gli importi dovuti, con semplici operazioni aritmetiche;

la sentenza, infatti, ha riconosciuto alla esecutante Misiti Tommasa il diritto al risarcimento del danno pari a venti mensilità, da commisurarsi in base alla retribuzione globale di fatto risultante dall'ultima busta paga;

per la determinazione della somma dovuta alla Misiti non è necessario fare ricorso a elementi estranei al giudizio concluso e non determinabili per legge, per cui si ritiene che il credito invocato abbia il necessario requisito di certezza, oltre che i requisiti di liquidità ed esigibilità.

Per giurisprudenza maggioritaria, il diritto soggettivo è certo non solo quando il suo contenuto è precisamente determinato, ma anche quando sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi indicati nella sentenza che lo accertano in modo definitivo e non vengano mosse contestazioni specifiche dall'obbligato (Cass. n. 6611/97); si precisa, inoltre, che una sentenza di condanna costituisce di per sé titolo esecutivo quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo delle somme dovute, queste possano essere quantificate con un semplice calcolo matematico, purché tuttavia gli elementi posti a base del calcolo, oltre che incontrovertibili e noti ad entrambe le parti, siano stati tenuti presenti come premessa logica indispensabile della decisione (così Cass., sez. lav., 6/03/1996 n. 1741), come nel caso di specie, ove le buste paga sono state prodotte in giudizio e richiamate in sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 624 c.p.c., ritenuto che i motivi di opposizione non siano fondati

RIGETTA

L'istanza di sospensione della procedura esecutiva

FISSA

Termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di opposizione.

Premesso l'atto di pignoramento eseguito presso Unicredit s.p.a. nella qualità di terzo pignorato in quanto tesoriere, eseguito ad istanza della creditrice Misiti Tommasa, nta a a Messina il

23.04.1959, c.f. MSTTMS59D63F158U, in danno di CAS Consorzio per le Autostrade Siciliane, per la soddisfazione del credito di cui al titolo esecutivo in atti;

vista la dichiarazione resa in udienza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., dal terzo pignorato, nella quale si evidenzia che il saldo di cassa sarebbe sufficiente per consentire il soddisfatto dell'odierno creditore, ma che le somme in questione costituiscono, in relazione a ciascun semestre, oggetto della corrispondente delibera di impignorabilità;

rilevato che l'impignorabilità è stata legittimamente rilevata dal tesoriere, in quanto, ai sensi dell'art. 159 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 l'impignorabilità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice;

considerato che la disciplina in esame è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte Costituzionale 4-18 giugno 2003, n.211) nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità ivi prevista non opera qualora siano emessi mandati di pagamento a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento (o, se non è prescritta fattura, delle deliberazione di impegno di spesa);

ritenuto che, per il principio della vicinanza della prova spetti al debitore esecutato provare che i pagamenti siano stati effettuati nel rispetto dell'ordine cronologico, così come sancito dalla Suprema Corte;

considerato che l'esecutato non ha fornito la prova di aver rispettato, nell'emissione dei mandati di pagamento, le condizioni sopra descritte;

ritenuto, pertanto, che in concreto non vi è alcuna prova della sussistenza dei presupposti perché possa applicarsi il regime di impignorabilità eccepito dal debitore e che le somme staggiate sono liberamente assoggettabili ad esecuzione forzata;

Ritenuto che le memorie di costituzione di Impalà Domenica, Gregorio Tiziana, Mandanici Gaetana, Caporlingua Grazia, Barillà Giovanna non possono considerarsi validi atti di intervento perché non iscritti a ruolo;

considerato che il credito fatto valere da Misiti Tommaso ammonta a €. 53.002,34, oltre interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfatto;

liquidate le spese del giudizio di opposizione e del procedimento di esecuzione in €. 2.600,00, oltre c.p.a., i.v.a. e 15% rimborso spese generali, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Tribulato.

P.Q.M.

Assegna in pagamento al creditore esecutante, salvo esazione, la somma dichiarata dovuta dal terzo esecutato, e ciò a totale soddisfatto delle spese di esecuzione e del credito per cui si procede, come sopraindicati;

DICHIARA

il terzo libero da ogni obbligo per quanto riguarda la somma che verserà ai creditori suindicati contro rilascio di relativa quietanza;

LIQUIDA

al terzo per le spese sostenute la somma di € 10,00, autorizzandolo a prelevarla da quanto dichiarato dovuto al debitore esecutato

DISPONE

Lo svincolo della somma che eventualmente residua.

Dichiara estinta la procedura esecutiva e autorizza i creditori al ritiro dei titoli.

Messina,

Il Cancelliere

Il G.E.  
Avv. Massimo Morgia  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Messina, 22-10-2014  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Maria Grazia Cundari

**Avv. Carmelo Matafu'**  
98123 Messina - V.le S. Martino, n. 146  
P. IVA: 01224840833 C.F.: MTFCML57P30E571C  
Tel.: 090 - 694001 - Fax 090-691648  
Librizzi (ME) il 30-09-1957

**Data** 29.12.2014  
**Fattura n.** 210/2014

**Spettabile**  
Consorzio Autotrade Siciliane  
C.DA SCOPPO  
98122 Messina (ME)

*P. IVA:* 01962420830  
*C. F.:* 01962420830

Prat. 2012/0520 - Consorzio Autotrade Siciliane/Guerrera Enrico - Opposizione all'esecuzione - Tribunale  
Messina 1a Morgia Massimo - RG: 1697/2013 - Decreto 748/DA/14 del 24/04/2014 ex 1080/DA del 08/07/2013.

	<i>Non Imponibile</i>	<i>Imponibile</i>
Competenze		827,75
Spese generali forfettarie 15,00%		124,17
Totali generali		951,92
Cassa Previdenza	4,00 % di 951,92	38,08
Totale Imponibile IVA		990,00
IVA	22,00 % di 990,00	217,80
Totale Documento		1.207,80
Ritenuta d'Acconto	20,00 % di 951,92	190,38
<b>Importo dovuto</b>	Euro	<b>1.017,42</b>

Imposta ad esigibilità differita art. 6 comma 5 DPR 633/1972

Il pagamento puo' essere effettuato con accredito sul C/C N. 11/0388, cod. Iban : IT 67 I 03019 16502  
000000110388 RSAN IT 3P



Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

ID. F459

IMP. IL 26

30

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

Oggetto: annullamento e sostituzione decreto n° 1080 /DA del 8/7/13

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 148 /DA/014 del 24 APR. 2014**

Il Dirigente Amministrativo del Consorzio per le Autostrade Siciliane Ing. Gaspare Sceusa

Premesso che con nota n° 37/Rag del 20/02/2014, il responsabile dei Servizi Finanziari e di Ragioneria ha restituito al Dirigente Amministrativo il provvedimento sotto indicato per il quale non si è potuto procedere all'impegno finanziario a causa della mancata approvazione del Bilancio consuntivo 2012 da parte dell'Assemblea Consortile, non trovando pertanto copertura nell'esercizio finanziario 2013;

Considerata la necessità, per evitare un danno erariale certo, di riproporre i provvedimenti per cui non si è avuto copertura finanziaria;

Vista l'autorizzazione all'esercizio provvisorio 2014 rilasciata dalla Regione Sicilia con provvedimento n° 124821 del 20/12/2013, introitata dall'Ente in pari data;

Che il decreto n° 1080, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, non ha trovato, per i motivi sopra esposti, copertura finanziaria sul cap. 131

Ritenuto dover annullare e sostituire il menzionato decreto, al presente allegato;

Il Dirigente Amministrativo del Consorzio per le Autostrade Siciliane Ing. Gaspare Sceusa per le motivazioni riportate in narrativa;

**d e c r e t a**

Art. 1 -annullare e sostituire il decreto n° 1080, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che , per i motivi sopra esposti, non ha trovato relativa copertura finanziaria sul cap. 131 per l'importo di euro 990,00

Art. 2 -impegnare la somma di €. 990,00, oltre accessori se per legge dovuti sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, denominato "Liti, arbitraggi, risarcimento danni, conciliazioni e spese legali, che presenta la relativa capienza;

Art. 3 - autorizzare l'ufficio ragioneria a predisporre regolare mandato di pagamento a favore del beneficiario e ove necessario previo atto di liquidazione

**TRATTASI DI SPESA URGENTE E INDIFERIBILE**

Il Dirigente  
Ing. Gaspare Sceusa